



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 5 giugno 2020

Oggetto: SI ESTENDE AL MANDATARIO L'ESENZIONE IVA DEL MANDANTE MEDICO

Lo scorso **15 maggio 2020** l'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 132** ha fornito chiarimenti in tema di regime di fatturazione applicabile in base a un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva.

In particolare la risposta dell'amministrazione si occupa di definire le modalità di fatturazione da adottare qualora esista un mandato di rappresentanza tra una società che si occupa della "gestione e del trattamento del benessere delle persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sanitari" (ad esempio il poliambulatorio) e professionisti che operano in regime di esenzione Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972 (ad esempio i medici).

Prima di riportare le conclusioni cui l'Amministrazione è giunta con il documento in commento è opportuno precisare che in tema di mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza devono considerarsi prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatarî, con la conseguenza che il mandatarî assume e acquista in nome proprio gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'oggetto del mandato.

Allo stesso tempo la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatarî senza rappresentanza è la medesima di quelle rese o ricevute dal mandatarî in nome proprio e per conto del mandante.

Con il documento di prassi in commento, quindi, l'Agenzia delle entrate si è occupata del rapporto tra società/professionista/paziente in campo medico specificando che la società avrebbe dovuto emettere fattura ai pazienti per prestazioni rese in esenzione da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972, ricevendo a sua volta dal professionista una fattura per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione.



Nel caso di specie quindi il professionista agisce come mandante e la società (poliambulatorio) quale mandatarî.

Volendo individuare il principio espresso nell'interpello si può concludere che:

Nel caso di contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da iva, all'atto dell'emissione della fattura ai clienti per le prestazioni sanitarie rese il mandatarî emetterà fattura in esenzione iva, e riceverà fattura dal mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione (e sempre al ricorrere dei presupposti applicativi dell'esenzione stessa).

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato